



**COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA**



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI  
DEL FUOCO DEL CORPO  
NAZIONALE - SEZIONE DI  
VERBANIA**

## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

**TRA**

**IL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL VERBANO CUSIO OSSOLA**

**E**

**L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE -  
SEZIONE DI VERBANIA**

PREMESSO CHE il Comando dei Vigili del Fuoco del Verbano Cusio Ossola (nel seguito "Comando") costituisce struttura periferica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dipende funzionalmente dal Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;

PREMESSO CHE il Comando, per perseguire gli scopi istituzionali, opera secondo i principi e le leggi costitutive del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed in particolare in osservanza di quanto indicato dal D.Lgs. n. 139/06 e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE oltre ai compiti ed alle funzioni istituzionali, il Comando è impegnato, talvolta, in attività di:

- rappresentanza in iniziative pubbliche e private attinenti alle funzioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- diffusione della cultura della sicurezza e della protezione civile attraverso attività di informazione e formazione;
- solidarietà tra i Vigili del Fuoco in congedo e quelli in servizio;

- carattere sociale, sportivo e culturale secondo temi attinenti alla figura del Vigile del Fuoco

PREMESSO CHE l'Associazione Nazionale è articolata sul territorio in Sezioni provinciali, ognuna dotata di proprio statuto costitutivo, redatto in conformità con gli scopi e le finalità generali dettate dallo statuto nazionale;

PREMESSO CHE le Sezioni provinciali dell'Associazione Nazionale, per il perseguimento dei fini sociali, possono contrarre accordi, intese, collaborazioni e convenzioni con Enti e soggetti diversi, pubblici e privati che non siano in contrasto con i fini costitutivi sanciti nello statuto nazionale e che siano funzionali al perseguimento degli obiettivi previsti;

PREMESSO CHE l'Associazione Nazionale, a norma di statuto, al fine di garantire una maggiore sinergia tra l'azione del Comando e quello della Sezione provinciale dell'Associazione Nazionale, finalizzata alla reciproca collaborazione e per la maggiore efficacia dell'azione nel perseguimento degli obiettivi prefissati, opera per:

- svolgere attività di collaborazione mediante convenzioni con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo le forme e i modi indicati dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
- perseguire finalità di solidarietà sociale attinenti ai principi dello statuto;
- promuovere e cementare i vincoli di amicizia e di appartenenza al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- tenere vivi tra i soci i valori di solidarietà e le tradizioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché la memoria storica dei caduti nell'adempimento del loro servizio;
- svolgere, nei limiti statutari, forme di assistenza morale e di solidarietà sociale, culturale, ricreativa e sportiva;
- svolgere attività di volontariato nonché di informazione e formazione in materia di sicurezza e protezione civile in favore di cittadini, Enti pubblici e privati, Associazioni e persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psicofisiche, economiche, sociali o familiari;
- svolgere attività a tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico ed in particolare della documentazione, delle attrezzature e degli automezzi storici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- svolgere attività di protezione civile a carattere locale e "non operativo" a supporto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 10 settembre 2010 tra il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale con la quale tra le attività di collaborazione è prevista la partecipazione del personale volontario dell'Associazione ed in particolare:

a) in supporto di attività non operative svolte dal personale del Corpo, nella gestione delle strutture logistiche (mense, campi base, ecc.) in caso di eventi calamitosi;

b) nelle attività sussidiarie non operative svolte d'intesa con i comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco, sia all'interno che all'esterno delle rispettive sedi di servizio;

c) per lo svolgimento, d'intesa con i comandanti provinciali, delle attività volte alla promozione della cultura della sicurezza.

PREMESSO che per il CNVVF è stato emanato il DM 127/2019 con il quale sono state disciplinate le particolari esigenze individuate ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 81/08 e, in particolare, l'articolo 16 che specifica che "Non si intendono luoghi di lavoro, le aree in cui il personale del CNVVF interviene per la tutela della pubblica incolumità, dei beni e dell'ambiente, compresi i campi base, le installazioni e gli impianti messi in opera per la gestione di situazioni di emergenza o di calamità. In tali aree gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008 si intendono adempiuti adottando uno o più dei seguenti strumenti appositamente predisposti: corsi base di qualificazione e di specializzazione, attività di istruzione e addestrative di aggiornamento, verifica e mantenimento delle qualificazioni professionali acquisite, disposizioni interne, manuali addestrativi e libretti di uso e manutenzione e note informative redatte dalle ditte fornitrici";

PREMESSO che il CNVVF ai sensi dell'articolo 10 del Codice di protezione civile è la struttura fondamentale del servizio nazionale di Protezione civile;

PREMESSO che il decreto legislativo 139/2006 all'articolo 33 prevede che "il Dipartimento promuove, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, l'attività della "Associazione nazionale dei vigili del fuoco del Corpo nazionale", associazione di diritto privato, senza fini di lucro, in quanto rivolta a mantenere vivo il rapporto tra il Dipartimento ed il personale in congedo del Corpo."

PREMESSO che le disposizioni legislative in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dal D.lgs del 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i, riguardanti i volontari sono determinate dal comma 12 bis dell'art 3 che rimanda all'art.21 del medesimo D.lgs;

VISTO l'Accordo di Programma sottoscritto in data 13 gennaio 2020 tra il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale propedeutico alla realizzazione dell'Archivio storico diffuso dei Vigili del Fuoco e del relativo Catalogo Unico condiviso;

VISTO Il Disciplinare sulla collaborazione tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale quale atto di regolazione generale delle attività correnti e progettuali convenute tra Amministrazione e Associazione;

VISTO Il Protocollo operativo sottoscritto in data 13 ottobre 2020 finalizzato alla definizione degli ambiti di collaborazione tecnico-logistica tra le parti nelle calamità come di seguito riportato:

1) collaborazione con il dirigente e suoi delegati incaricati nell'ambito modello ICS della logistica di funzionamento in generale e, in particolare:

a) servizi autorimessa e officina dei Campi base;

b) magazzini e depositi dei Campi base.

2) Ausilio ai punti di informazione al cittadino organizzati dal C.N.VV.F. in prossimità dei Centri di coordinamento (UCL, ...);

3) attività di "navigatore" per facilitare la mobilità del personale operativo giunto dagli altri Comandi con i propri mezzi;

4) collaborazione nelle attività tecnico - logistiche nelle micro-emergenze presso i Comandi, secondo la valutazione del Comando interessato;

5) collaborazione presso le Sedi operative e posti di comando avanzati che, in occasione di calamità e micro-calamità;

VISTO l'Accordo Operativo Discendente sottoscritto in data 3 febbraio 2022 atto a disciplinare attraverso specifiche linee attuative, la collaborazione tecnico-logistica che l'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco potrà garantire alle strutture territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in caso di calamità;

VISTO l'Accordo Operativo Discendente sottoscritto in data 27 marzo 2024 tra la Direzione Regionale VVF Piemonte e il Coordinamento Regionale Piemonte dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco;

CONSIDERATO CHE il vigente quadro ordinamentale del Corpo nazionale prevede la promozione, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, dell'attività dell'Associazione nazionale dei

vigili del fuoco del Corpo nazionale, rivolta a mantenere vivo il rapporto tra il nostro Dipartimento e il personale in congedo del Corpo;

VALUTATA la necessità di sottoscrivere un accordo attuativo tra il Comando del Verbano Cusio Ossola e l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale -Sezione di Verbania;

## **SI CONVIENE DI STABILIRE**

Tra il Comando e l'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, Sezione di Verbania, (nel seguito "Associazione"), il seguente

## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

### **Art.1 Ambito di applicazione**

Il Comando e l'Associazione collaborano reciprocamente, nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, per il perseguimento degli obiettivi comuni nelle attività rientranti nelle seguenti categorie:

- promozione dell'immagine dei Vigili del Fuoco;
- formazione ed informazione della popolazione circa i valori della sicurezza;
- organizzazione di eventi e di incontri finalizzati alla diffusione della "cultura della sicurezza";
- promozione del progetto "scuola sicura";
- allestimento del gioco educativo "pompieropoli" rivolto ai ragazzi;
- presenza, con propria rappresentanza in uniforme, in manifestazioni pubbliche in aggiunta al personale VF del Comando;
- collaborazione in operazioni di protezione civile a carattere locale e "non operativo" a richiesta del Comando e con esclusione del soccorso diretto;
- predisposizione di ricerche ed approfondimenti sui temi di pertinenza legati alla storia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Tali attività potranno essere espletate anche attraverso:

- l'impiego di soci dell'Associazione, provvisti di adeguata copertura assicurativa, in supporto alle attività del Comando, anche di natura logistica ed amministrativa;

- l'impiego di soci dell'Associazione, provvisti di adeguata copertura assicurativa, all'interno del dispositivo logistico di risposta alle calamità;
- l'utilizzo in modo continuativo di spazi ed ambienti del Comando da parte dell'Associazione per le attività di competenza elencate nel presente accordo.

## **Art.2 Effettuazione delle attività di collaborazione**

La proposta di effettuare le attività di cui all'art.1, che prevedono la collaborazione tra il Comando e l'Associazione può essere avanzata dal Comandante o dal Presidente provinciale dell'Associazione. Per l'effettuazione delle predette attività da espletare così come descritte negli articoli 1 e 2 del presente accordo, il Comando provvederà, compatibilmente con le esigenze di servizio, a mettere a disposizione gli automezzi VVF necessari, con relativo autista, per garantire il trasporto del personale dell'Associazione.

## **Art.3. Disposizioni finali**

Ogni attività di collaborazione dovrà fare esplicito riferimento a questo accordo e potrà essere oggetto di uno specifico disciplinare sottoscritto dalle parti.

Il presente accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, fatta salva la facoltà delle parti di richiedere per iscritto eventuali modifiche o la recessione.

**IL COMANDANTE**  
**(Ing. Dott. Michele CASTORE)**

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del  
D.Lgs.n.82/2005, artt. 21 e ss.)

**IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE**  
**Sezione di Verbania**  
**(Sig. Pierluigi REULA)**

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del  
D.Lgs.n.82/2005, artt. 21 e ss.)